



ORDINANZA MUNICIPALE
CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
GESTIONE DEI RIFIUTI
del 1° gennaio 2019

Il Municipio di Maroggia richiamati:

- Il Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti del 1° gennaio 2019;
- Gli articoli 192 Legge organica comunale (LOC) e 44 del Regolamento di applicazione alla Legge organica comunale (RALOC);
- La legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb), la legge cantonale d'applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) e ogni altra norma o disposizione in concreto applicabili;

d e c i d e :

Art. 1 Definizione e obiettivi

Il Comune di Maroggia favorisce la riduzione dei rifiuti, il riciclaggio e attua uno smaltimento compatibile con l'ambiente e a costi sostenibili. Organizza la raccolta periodica dei rifiuti solidi urbani (RSU) e mette a disposizione della cittadinanza e l'utenza delle infrastrutture fisse per la raccolta.

Art. 2 – Deposito rifiuti: obbligo di utilizzare il sacco ufficiale.

Per il deposito dei rifiuti urbani è obbligatorio l'uso dei sacchi ufficiali rossi contrassegnati con lo stemma del Comune. Qualora autorizzati, vi è la possibilità di applicare delle apposite fascette al contenitore dei rifiuti senza dover necessariamente utilizzare i sacchi ufficiali. Questo secondo le specifiche modalità contenute nella presente Ordinanza e nelle informazioni che saranno fornite all'utenza. Il mancato ossequio di questa disposizione (sacco ufficiale obbligatorio) è punibile con la multa in ossequio agli articoli 145 e seguenti della LOC e 21 del Regolamento sulla gestione dei rifiuti.

Art. 3 - Tassa base.

Le tasse base in materia di raccolta ed eliminazione dei rifiuti **con effetto 1° gennaio 2019** sono così fissate (IVA esclusa):

a) Economie domestiche:

- | | | |
|------------------------------|-----|--------|
| ▪ persone sole | CHF | 80.00 |
| ▪ fuochi (due o più persone) | CHF | 160.00 |

Persone giuridiche

b) Uffici commerciali e professionali, ufficio postale, banche, studi medici, farmacie, negozi e attività artigianali con una produzione di rifiuti limitata, piccoli magazzini, depositi o locali presi in affitto.

CHF 300.00

c) Esercizi pubblici, garages e carrozzerie, distributori di benzina, artigiani (elettricisti, sanitari, pittori, ecc.), carpenterie.

CHF 400.00

d) Industrie, fabbriche, grandi aziende.

CHF 600.00

e) Casi particolari.

Per altri casi particolari rimane riservato l'esame puntuale da parte del Municipio che deciderà di volta in volta.

Art. 4 tassa sul quantitativo

La tassa sul quantitativo sul volume dei rifiuti viene pagata al momento dell'acquisto dei sacchi ufficiali e delle fascette ufficiali per i contenitori da ca. 770 LT del Comune di Maroggia.

CATEGORIE

TARIFFA AL SACCO (IVA inclusa)

Sacco da 17 LT

CHF 0.65

Sacco da 35 LT

CHF 1.30

Sacco da 60 LT

CHF 2.25

Sacco da 110 LT

CHF 4.10

Fascette per contenitori da ca. 770 LT

CHF 30.00

Art. 5 Casi speciali

Possono beneficiare di due rotoli da 10 sacchi da 35 litri per anno civile a figlio, le famiglie residenti nel comune con bambini fino a 3 anni.

Gli anziani, in età AVS, bisognosi di cure speciali, su richiesta scritta e giustificata da certificato medico, possono beneficiare gratuitamente, di 2 rotoli da 10 sacchi da 35 Litri per anno civile.

Art. 6 Distribuzione – collaborazione con i rivenditori

I sacchi ufficiali dei rifiuti di colore rosso potranno essere acquistati nei seguenti punti vendita:

- Cancelleria Comunale, Viale Stazione 6, 6817 Maroggia
- Sonego Calzature, Via B. Longhena 13, 6817 Maroggia
- Cose Così, Via B. Longhena 7, 6817 Maroggia

Le fascette per i contenitori da 770 LT sono in vendita unicamente in cancelleria Comunale.

Art. 7 Contenitori privati

Il Municipio per stabili abitativi con più di 4 appartamenti, complessi residenziali e/o commerciali, aziende artigianali e alberghi può ordinare la posa di appositi contenitori per le varie tipologie di rifiuti che siano compatibili con il sistema di vuotatura dei contenitori pubblici.

L'acquisto dei contenitori e la relativa manutenzione è a carico dei privati e può avvenire previo autorizzazione del Municipio.

Con specifica domanda scritta può essere richiesta al Comune la pulizia e la disinfestazione dei contenitori privati al costo di CHF 25.00 a giro (4 pulizie obbligatorie all'anno).

Art. 8 - Entrata in vigore.

La presente Ordinanza entra in vigore con effetto 1° gennaio 2019 e abroga tutte le altre disposizioni precedenti, contrarie o incompatibili.

Essa è pubblicata a norma dell'art. 192 LOC dal 6 novembre 2018.

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco: Jean-Claude Binaghi
La Segretaria: Bianca Bottinelli



Maroggia, 6 novembre 2018

(Ris. Mun 02.10.2018)